

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni

L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi". La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talchè, ne consegue che l'ordinanza d'inammissibilità non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale stesse. Il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è del tutto

incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa da EE S.p.a. Sotto tale profilo, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro").

Corte di appello di Milano, sentenza del 11.11.2022

...omissis...

Prima di scendere nella disamina dei singoli motivi di appello va affrontata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata all'atto della propria costituzione in giudizio.

Osserva la Corte:

- sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., deve richiamarsi la pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna ricorrente meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria. L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi". La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talchè, ne consegue che l'ordinanza invocata dall'appellata non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale stesse. Il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa da EE S.p.a. Sotto tale profilo, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro);

- quanto all'art. 342 c.p.c., come è noto, la citata norma va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, principio questo che ha trovato puntuale enunciazione nella sentenza delle S.U. della Suprema Corte (ud. 10.10.2017) del 16.11.2017, n. 27199. Nella specie, non vi è dubbio che i motivi di appello sviluppati da BB s.r.l. siano stati enucleati distintamente ed in maniera chiara, sì da rappresentare sia le singole doglianze che lo scopo al quale le stesse sono dirette.

Non ricorrono pertanto i presupposti di applicazione dell'invocata norma, nell'interpretazione rassegnata dalla sopra citata sentenza delle S.U.

Venendo al merito dell'impugnazione, va rilevato quanto segue. *omissis*

Così richiamato lo sviluppo dei fatti di causa, come ricostruiti nella sentenza impugnata e da ritenersi coperti da giudicato, venendo alla disamina del primo motivo di appello va osservato quanto segue.

Lamenta EE S.p.a. l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 VI° comma c.p.c. in relazione al fatto che la domanda di EE doveva ritenersi cristallizzata sulla richiesta di pagamento di cui al d.i. opposto e revocato dal primo Giudice, non avendo EE mai provveduto – quantomeno nei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. - a

modificarla ed essendosi limitata a richiedere la CTU soltanto in ipotesi di fallimento di un'ipotesi conciliativa. In ogni caso risultava illegittima la condanna di BB al pagamento della somma di € 765,00.

Il motivo è infondato e, come tale, va disatteso.

Dalla semplice disamina del verbale di udienza del 27.9.2018 svoltasi innanzi al Tribunale di Milano è dato evincere che EE S.p.a., per il tramite del proprio difensore ha espressamente dichiarato che l'ammontare della pretesa creditoria nei confronti di BB s.r.l. doveva ritenersi riquantificato in ragione della minor somma di € 8.246,99 oltre interessi.

Nella medesima sede, EE ha inoltrato la proposta transattiva manifestando la propria disponibilità, a meri fini conciliativi, ad accettare il versamento della somma di € 7.000,00 ed ha richiamato l'istanza di ammissione della CTU al fine della verifica dei conteggi inerenti al consumo effettivo di BIG, istanza del resto poi riproposta nelle conclusioni precisate definitivamente innanzi al Tribunale.

Ne consegue che EE S.p.a. ha effettivamente ridimensionato la propria pretesa, modificando l'iniziale domanda e prospettando comunque al Giudice, per l'ipotesi nella quale i consumi ed il conseguente credito non dovessero ritenersi correttamente quantificati, di individuarli nella loro effettività.

Er. pertanto l'appellante nel dolersi che il Tribunale sarebbe incorso in una pronuncia ultra petita, operando la determinazione del credito residuo di EE in ragione della somma di € 765,00 oltre interessi di mora, al netto dell'applicazione della decurtazione di € 25,00 di cui sopra, come da delibera AE. 492/2014.

Il primo Giudice nella puntuale e dettagliata operazione di calcolo del consumo ha tenuto conto di tutti gli elementi allegati dalle parti e corroborati dall'accuratissima disamina dei documenti di causa, in particolare delle certificazioni dei distributori.

Così si legge nella sentenza impugnata (pagg. 7 e 8): *omissis*.

Null'altro ritiene la Corte di dover aggiungere ad una motivazione così puntuale, dettagliata e scevra da errori in fatto od in diritto.

Motivazione che è inoltre ancor più corroborata dalle altrettanto condivisibili osservazioni di cui alle pagg. 11 e 12 del provvedimento.

Di talché, ne consegue l'infondatezza del primo dei motivi svolti da BB a sostegno dell'interposta impugnazione qui in esame.

Quanto al secondo dei motivi svolti.

Si duole BB s.r.l. dell'erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 88 e 96 c.p.c. Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.

Va, infatti, considerato che, dalla globale ricostruzione della vicenda processuale che qui occupa nonché dal confronto dei rispettivi comportamenti delle parti, emerge la sostanziale e del tutto prevalente soccombenza di EE S.p.a. nel giudizio di primo grado.

A tal fine deve evidenziarsi che: *omissis*.

Ne consegue, ad avviso della Corte, la preponderante soccombenza di EE nel giudizio di primo grado.

Pertanto, le spese di detto grado vanno poste a carico integrale dell'opposta EE.

Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, sulla base di quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa, sulla base dell'importo effettivamente liquidato (compreso tra € 0 e € 1.100,00) e con applicazione dei valori medi previsti, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, riferiti alle tre fasi effettivamente svolte (con esclusione di quella istruttoria non celebrata).

A fronte dell'accoglimento parziale dell'appello emergono gli estremi onde procedere alla dichiarazione di integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa *omissis* in parziale accoglimento dell'appello, condanna EE S.p.a. al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nei confronti di BB s.r.l. liquidate in € 125,00 per la fase di studio della controversia, € 125,00 per la fase introduttiva del giudizio; € 190,00 per la fase decisionale, e così in totale € 440,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
